

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 12 novembre 2009, n. 3820

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile

[1] Art. 1

1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, provvede ad assicurare i servizi di mobilità anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2009-2010 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui località di partenza saranno individuate sulla base delle necessità rappresentate dalla stessa Università degli studi dell'Aquila.

2. L'Università degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1.

3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal commissario delegato di cui al medesimo comma mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro.

4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, è riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della facoltà, secondo modalità e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall'Università degli studi dell'Aquila d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1.

5. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che saranno assegnate al commissario delegato di cui al comma 1, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009.

[2] Art. 2

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

[3] Art. 3

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni ed eliminare situazioni di pericolo al patrimonio culturale, nonché per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero, il vice commissario delegato di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 può avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di € 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Allo scopo di assicurare alle popolazioni colpite dal sisma un luogo per la celebrazione delle funzioni religiose, il vice commissario delegato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, e in deroga a quanto ivi previsto, è autorizzato ad eseguire gli interventi urgenti volti al ripristino delle chiese individuate dalle diocesi della regione Abruzzo, nell'ambito del progetto «Una chiesa per Natale», nato dall'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la CEI ed il Dipartimento della protezione civile.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il vice commissario delegato può avvalersi dei poteri in deroga di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il vice commissario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nel limite di euro 12.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge.

[4] Art. 4

1. In deroga all'art. 1, commi 161, 163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonché all'attività di interpello. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.

[5] Art. 5

1. Tenuto conto che per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 la Fondazione dell'Università degli studi dell'Aquila, beneficiaria di un finanziamento pari a euro 500.000,00 finalizzato alla realizzazione di un progetto di una vasca idraulica per la modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo, si trova nelle condizioni di non poter rispettare i termini stabiliti dalla determinazione dirigenziale del 19 giugno 2008 della regione Abruzzo, il termine del 31 dicembre 2009 stabilito dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3, e dall'Accordo di programma quadro n. 12, quinto atto integrativo, sottoscritto in data 23 novembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Abruzzo è differito al 31 dicembre 2010, con effetti anche per gli atti conseguenti.

[6] Art. 6

1. Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili secondo quanto stabilito dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinando - in modo da garantirne la redditività - il 7% degli stessi fondi ad investimenti immobiliari in via indiretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, anche in modo da garantire l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

[7] Art. 7

1. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è prorogato di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell'edificio e delle singole unità immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed allo scopo di evitare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall'amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari.

3. In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Qualora l'aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque superiori a 300 mq.

4. Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in consorzio

obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell'aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e delibera con la maggioranza stabilita all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

5. Sia la progettazione che la direzione lavori che il controllo della sicurezza debbono essere unitari e dunque affidati, per le singole competenze, ad uno stesso professionista. Nel caso in cui l'aggregato sia partizionato ai sensi del comma 1, comunque sarà designato un professionista che coordina l'opera di quelli che agiscono su ogni partizione.

6. Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi emanati dal commissario delegato, in relazione agli esiti di agibilità dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo complessivo per l'intero aggregato pari alla somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 50%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell'aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.

7. La tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, è determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore degli esiti di agibilità tra gli edifici facenti parte dell'aggregato, o, della partizione di cui al comma 5.

8. Al rappresentante legale del consorzio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

9. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante legale del consorzio.

[8] Art. 8

1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nelle aree colpite dal terremoto, al comma 3 dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 le parole: «nel limite di 20 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, nel limite di 30.600.000,00 milioni di euro,».

[9] Art. 9

1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 le parole: «esiti B, C, F» sono sostituite dalle seguenti parole: «*esiti B, C, E, F*».

[10] Art. 10

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino dell'agibilità della caserma della Guardia di finanza «Tito Giorgi» il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna è autorizzato a provvedere con i poteri e le modalità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3817.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, valutati in € 5.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la

[11] Art. 11

1. Dal 1° settembre 2009 in relazione alle opere connesse alla immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, ed in particolare, ai lavori connessi alla realizzazione del progetto C.A.S.E. nelle aree del comune dell'Aquila, le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute all'iscrizione e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, alla Cassa edile della provincia dell'Aquila-Edilcassa Abruzzo, in luogo di quelle di provenienza.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 prescindono dalla durata dell'appalto, e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni.

[12] Art. 12

1. All'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Al termine del periodo di locazione temporanea di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, qualora i locatari non acquistino a condizioni di mercato le unità abitative loro assegnate, ovvero non assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni di mercato o, comunque, non rendano libero l'immobile e, in ogni caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento di tipo chiuso di cui al comma 1, è garantita a Fintecna S.p.a. la possibilità di smobilizzare il proprio investimento.»

3. In relazione al finanziamento bancario - destinato a concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per fronteggiare il valore patrimoniale del fondo di cui al comma 1 - nessuna garanzia di "solidarietà" è posta a carico di Fintecna S.p.a. nella sua qualità di sottoscrittore del fondo medesimo».

[13] Art. 13

1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, come modificata dall'art. 27, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è prorogata al 31 dicembre 2009 nel limite dei 10 milioni di euro di cui al comma 13 del medesimo art. 4.

2. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2009, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 13,».

3. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, la parola: «Telepass» è sostituita dalle seguenti: «apparati Telepass».

4. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «31 ottobre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

[14] Art. 14

1. Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di L'Aquila, il capo Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede a valere sulle di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila.

[15] Art. 15

1. Ai fini della più proficua realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 possono trovare applicazione, qualora ne derivi un vantaggio sia economico che temporale per l'Amministrazione, anche con riferimento a contratti diversi stipulati nell'ambito del medesimo quadro progettuale generale e concernenti la fornitura di beni aventi la medesima funzione.

[16] Art. 16

1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «di limitate porzioni di murature portanti» sono aggiunte le seguenti parole «o di singoli elementi strutturali in cemento armato».

2. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «con miglioramento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna unità abitativa,» sono aggiunte le seguenti parole: «con eventuale rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio,».

3. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 dopo è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli eventuali interventi di rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio seguono le indicazioni riportate negli indirizzi richiamati nelle ordinanze di protezione civile che disciplinano la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.».

4. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «e adeguamento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna unità abitativa» sono aggiunte le seguenti parole: «, con eventuale rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio».

[17] Art. 17

1. Fermo restando quanto già in tal senso disposto, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro composizione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila provvede con proprio provvedimento ad istituire una commissione composta da rappresentanti del medesimo comune, del Dipartimento nazionale della protezione civile, della prefettura dell'Aquila e dell'azienda sanitaria competente, per l'esame di situazioni di particolare gravità ed eccezionalità, nelle quali rilevino condizioni di particolare disagio sociale, sanitario od economico e per le conseguenti determinazioni. La commissione opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 novembre 2009, n. 269.